

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 12 febbraio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e

Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 16 gennaio 2021, n. 12, con la quale sono state applicate, tra l'altro, alla Regione Umbria, le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 31 gennaio 2021, n. 25, con la quale, tra l'altro, sono state reiterate ed applicate rispettivamente alla Regione Umbria e alla Provincia autonoma di Bolzano, le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 12 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 39;

Vista, altresì, la nota del 12 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di reiterare, considerato che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, le misure di cui alle citate ordinanze 16 gennaio 2021 e 29 gennaio 2021 rispettivamente per la Regione Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, commi 16-quater e 16-quinquies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni Abruzzo, Liguria e Toscana e alla Provincia autonoma di Trento;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e delle Province autonome di Trento e Bolzano;



E M A N A
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di una nuova classificazione:

a) per la Regione Umbria le misure di cui all'ordinanza 16 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori quindici giorni a decorrere dal 15 febbraio 2021;

b) per la Provincia autonoma di Bolzano le misure di cui all'ordinanza 29 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori quindici giorni a decorrere dal 15 febbraio 2021;

c) alle Regioni Abruzzo, Liguria e Toscana e alla Provincia autonoma di Trento si applicano le misure di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 269

21A00960

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2021.

Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'art. 78, comma 1, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'art. 49, comma 5-ter,

lettera g), che modifica il citato art. 78, comma 1, prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, con proprio decreto, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, compresi quelli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale non sono più richieste, nonché stabilisca le modalità e le procedure per i relativi accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada», e, in particolare, l'appendice V all'art. 227 e l'art. 236;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal novellato art. 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali non è prevista la visita e prova presso gli uffici motorizzazione civile, nonché le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

2. Le tipologie di modifica e la documentazione necessaria all'aggiornamento della carta di circolazione sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Requisiti e adempimenti delle ditte esecutrici delle modifiche

1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali di cui all'allegato A sono effettuate dalle officine esercenti l'attività di autoriparazione nell'ambito delle specifiche competenze.

2. Le officine di cui al comma 1 sono accreditate presso l'Ufficio motorizzazione civile territorialmente competente, previa sottoscrizione del disciplinare di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Ad ogni officina accreditata, l'Ufficio motorizzazione civile assegna un codice identificativo alfanumerico secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione.

4. Le modifiche sono eseguite dalle officine di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché in conformità alle direttive emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi installati.

5. L'officina rilascia apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello riportato all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, ed attestante che l'esecuzione dei lavori è avvenuta a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4. Ove prevista dalla normativa tecnica vigente, l'officina rilascia, altresì, la certificazione di origine degli elementi installati annotando, in ordine progressivo su apposito registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall'Ufficio motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il numero di telaio, l'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.

